



Comune di Ferla
libero consorzio di Siracusa

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
CONTRIBUTI, BENEFICI, VANTAGGI
ECONOMICI E PATROCINI

INDICE

CAPO I - PRINCIPI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Esclusioni e limitazioni
- Art. 3 Tipologie di intervento
- Art. 4 Concessione di contributi di carattere straordinario

CAPO II - CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

- Art. 5 Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari
- Art. 6 Istanza per la concessione di contributi
- Art. 7 Criteri e procedura per la concessione di contributi
- Art. 8 Albo delle Associazioni
- Art. 9 Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico
- Art. 10 Concessione dell'uso di beni mobili
- Art. 11 Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico e materiale informativo
- Art. 12 Rendicontazione dei contributi
- Art. 13 Rendicontazione dei vantaggi economici

CAPO III - CONCESSIONI DI PATROCINI

- Art. 14 Definizione e Soggetto competente alla concessione di patrocini
- Art. 15 Vantaggi connessi alla concessione di patrocinio
- Art. 16 Soggetti beneficiari dei patrocini e iniziative ammissibili
- Art. 17 Criteri per la concessione di patrocini
- Art. 18 Procedura per la concessione di patrocini
- Art. 19 Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio
- Art. 20 Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico
- Art. 21 Rendicontazione del patrocinio concesso

CAPO IV – PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

- Art. 22 Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione
- Art. 23 Albo dei beneficiari
- Art. 24 Disposizioni finali

CAPO I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1 Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione di forme di sostegno economico, vantaggi economici e patrocini a favore di soggetti pubblici e privati operanti nella realtà comunale per lo svolgimento di attività rispondenti alle esigenze della comunità locale che riguardano i seguenti ambiti:

- a) sociale e assistenziale;
- b) istruzione, formazione e ricerca scientifica;
- c) cultura e realizzazione di spettacoli nel quadro di eventi culturali;
- d) arte e tutela dei beni storici e artistici;
- e) sport e tempo libero;
- f) tutela dell'ambiente;
- g) turismo;
- h) promozione del tessuto economico sociale;
- i) protezione civile,
- l) iniziative in favore dei giovani e per le pari opportunità;

2. Le disposizioni del presente regolamento costituiscono quadro attuativo degli elementi di principio stabiliti dall'art. 13 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e ss.mm.i. (corrispondente all'art. 12 della legge 241/1990) e degli obblighi di pubblicità stabiliti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

3. L'osservanza delle procedure, dei criteri e delle modalità stabilite dal presente regolamento costituisce la condizione necessaria per la legittimità degli atti con i quali vengono disposte le concessioni di sostegni e vantaggi economici da parte del Comune.

Art. 2 Esclusioni e limitazioni

1. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano ai rapporti di natura pattizia intercorrenti tra Amministrazione e soggetti operanti per la realizzazione di attività istituzionali della stessa, qualora gli stessi configurino una relazione comportante prestazioni di servizio e corrispettivi specifici per le stesse.

2. Sono esclusi dalla presente regolamentazione i contributi previsti da norme di legge da specifici atti amministrativi (quali regolamenti, convenzioni, protocollo d'intesa, ecc)
3. Non possono beneficiare di contributi, vantaggi economici e patrocini i soggetti che costituiscono articolazione di partiti politici e di organizzazioni sindacali.
4. I soggetti aventi scopo di lucro non possono beneficiare di contributi, ma solo di vantaggi economici e patrocini.

Art. 3 Tipologie di intervento

1. Gli interventi, sotto forma di contributi o vantaggi/benefici economici, si distinguono in diretti ed indiretti.
2. Sono interventi diretti i contributi economici che il Comune può erogare ai sensi del presente Regolamento nelle seguenti tipologie:
 - a) contributi economici per il sostegno alla attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, in relazione ai benefici che da essa derivano alla comunità locale;
 - b) contributi economici per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, da parte di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
3. Sono interventi indiretti:
 - a) la concessione, da parte del Comune, del patrocinio;
 - b) la concessione di beni mobili, disciplinata nel presente regolamento e la concessione di beni immobili disciplinata nell'apposito regolamento comunale (cd. vantaggi economici consistenti in benefici diversi dalle erogazioni in denaro).

Art. 4 Concessione di contributi di carattere straordinario

1. Con apposito provvedimento, l'Amministrazione può concedere contributi a favore di interventi di natura straordinaria a carattere urgente e speciale, purché sempre connessi al raggiungimento delle finalità istituzionali dell'Ente che, per il loro carattere "speciale" non possono essere formalizzati in precedenza.

2. I suddetti contributi a carattere speciale possono anche essere liquidati tramite Ufficio Economato, previa presentazione di regolare documentazione fiscale, qualora non superino i limiti di importo spendibili dall'ufficio e, purché esista idonea capienza nel relativo capitolo.

CAPO II

CONCESSIONI DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI

Art. 5 Modalità di concessione ed individuazione dei beneficiari

1. L'Amministrazione concede in via ordinaria sostegni economici a soggetti operanti nella comunità locale che ne facciano richiesta sulla base di una valutazione di coerenza / affinità delle attività dagli stessi svolte con propri interventi, progetti e programmi, tale da poterli ricondurre a linee di sviluppo delle funzioni amministrative in attuazione di quanto previsto all'articolo 1.
2. L'Amministrazione comunale può sollecitare la presentazione di proposte di iniziative, interventi o progetti sostenibili con risorse pubbliche, tramite avviso o incontri pubblici.
3. La valutazione delle proposte/ricieste dei singoli soggetti è condotta a procedimenti comparativi, finalizzati ad ottimizzare la distribuzione delle risorse tra soggetti e per attività meritevoli del sostegno economico dell'Amministrazione.

Art. 6 Istanza per la concessione di contributi

1. I soggetti che intendono accedere ai contributi economici di cui al presente regolamento dovranno presentare specifica domanda:
 - a) entro il 30 Settembre, qualora si intenda richiedere la concessione di contributi a sostegno della attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato;
 - b) indirizzata al Sindaco del Comune di Ferla per la realizzazione, per la concessione di contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici o di natura straordinaria;
 - b) nei termini stabiliti dai rispettivi bandi-avvisi pubblici, nei casi di cui al precedente articolo 4 comma 2.

2. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, di cui alla lettera a) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

a) dichiarazione di avvenuta iscrizione dell'associazione, comitato, fondazione, altra istituzione di carattere privato, all'Albo delle Associazioni del presente Regolamento, con attestazione dell'insussistenza di variazioni circa l'esistenza, l'operatività, la struttura organizzativa e gestionale dell'ente rispetto a quanto dichiarato nell'istanza di iscrizione all'Albo;

b) copia del bilancio preventivo dell'esercizio per il quale si richiede il contributo;

c) copia del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente;

d) relazione dell'attività prevista per l'anno in corso;

e) dichiarazione riportante le agevolazioni e i contributi eventualmente ricevuti dal Comune nell'anno in corso e nell'anno precedente.

3. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di manifestazioni, iniziative, progetti specifici, di cui alla lettera b) del comma 1, firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate, dovranno essere corredate da:

a) programma completo della manifestazione o relazione analitica del progetto/iniziativa;

b) preventivo finanziario nel quale risultino analiticamente le spese che il richiedente prevede di sostenere per la realizzazione della manifestazione, del progetto dell'iniziativa e le entrate con le quali si propone di fronteggiarle;

4. Le domande intese ad ottenere i contributi a sostegno di iniziative presentate ai sensi di cui alla lettera c) del comma 1 sono firmate dai legali rappresentanti degli enti e associazioni interessate e dovranno essere corredate dalla specifica documentazione richiesta dal bando/avviso.

Art. 7 Criteri e procedura per la concessione di contributi

1. I sostegni economici sono assegnati con determinazione del responsabile del competente servizio, previo indirizzo della Giunta Comunale, cui compete la determinazione del relativo valore, in relazione alle istanze presentate ed in ragione dell'entità delle risorse rese disponibili dal bilancio, sulla base dei seguenti criteri indicati nei commi successivi.

2. Criteri per le attività continuative svolte nel corso dell'anno:

a) natura dell'attività svolta a carattere sussidiario, integrativo o complementare a quella dell'Amministrazione Comunale;

b) numero di persone interessate dall'attività;

- c) capacità organizzativa ed esperienza acquisita;
- d) per le persone giuridiche, situazione economico-patrimoniale derivante dall'ultimo bilancio approvato;
- e) presenza o meno di contributi o sponsorizzazioni di altri soggetti pubblici o privati.

3. L'erogazione dei contributi finanziari a sostegno dell'attività ordinaria di enti pubblici e privati e delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, avviene in unica soluzione, da parte dell'ufficio competente. La concessione dei sostegni economici non conferisce diritto o pretesa alcuna di continuità per gli anni successivi.

4. Il Comune non assume responsabilità relative alla gestione degli enti e associazioni che ricevono dal Comune contributi per attività ordinaria, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso. Nessuna obbligazione con terzi potrà essere fatta valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni che necessitino di chiarimenti, potrà sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberare l'eventuale revoca del contributo.

5. Criteri per le attività di tipo occasionale o per singoli progetti/iniziativa/manifestazioni;

- a) finalità pubblica o di interesse pubblico, fermo pur sempre il necessario collegamento con le finalità istituzionali dell'amministrazione comunale;
- b) contenuto e valore dell'iniziativa;
- c) livello di partecipazione previsto;
- d) preventivo di spesa;

6. Nei preventivi di spesa e nei rendiconti di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali concorre il Comune non possono essere comprese le prestazioni assicurate alle iniziative suddette dall'apporto dei componenti dell'ente o associazione organizzatore e da tutti coloro che, volontariamente, con esse collaborano, nonché oneri riferiti all'uso di materiale, attrezzature ed impianti dei quali il soggetto organizzatore già dispone o che saranno messi gratuitamente a disposizione dal Comune o da altri enti pubblici o privati.

7. Il Comune non assume, sotto nessun aspetto, responsabilità alcuna in merito all'organizzazione ed allo svolgimento di manifestazioni, iniziative e progetti ai quali ha accordato contributi finanziari.

8. La concessione del contributo è vincolata all'impegno del soggetto beneficiario di utilizzare il contributo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.

9. Resta inteso che sono a carico del soggetto richiedente contributi finanziari per il sostegno alla realizzazione di manifestazioni, iniziative, progetti di interesse della comunità locale, gli oneri nei

confronti di Siae, Ufficio IVA, A.S.P., Enel, Collaudi, Autorizzazioni di P.S. e/o amministrative e qualunque altro adempimento, salvo di diverso accordo con l'Amministrazione.

Art. 8 Albo delle Associazioni

1. Il Comune di Ferla, al fine di consentire la partecipazione ed il coinvolgimento delle associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato, al servizio della collettività, istituisce l'Albo Comunale delle Associazioni organizzate nel territorio comunale. L'iscrizione all'Albo è requisito necessario per la ricevibilità delle istanze intese ad ottenere i contributi a sostegno dell'attività ordinaria, da parte di associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato.

2. Per l'iscrizione all'Albo, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato devono:

- a) avere sede legale e/o operativa in Ferla;
- b) avere uno statuto improntato ai principi di democrazia, che preveda la possibilità di iscrizione dei cittadini e dal quale risulta che l'associazione non opera per fini di lucro;
- c) perseguire finalità nei settori elencati all'art. 1.

3. Non possono essere iscritti all'Albo delle Associazioni i partiti politici e le organizzazioni sindacali.

4. La domanda di iscrizione all'Albo deve essere presentata al Protocollo del Comune utilizzando il modello predisposto dalla Segreteria comunale e reperibile presso i Servizi interessati o sul sito web istituzionale, debitamente firmato dai legali rappresentanti degli enti interessati. Le domande devono essere corredate da:

- a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
- b) organigramma nominativo degli organi direttivi in carica;
- c) programma delle attività previste.

5. L'iscrizione all'Albo avviene con apposito provvedimento del Responsabile del Servizio interessato, previa verifica del possesso dei requisiti in capo all'ente richiedente. Nel caso in cui l'istruttoria conduca al rigetto della richiesta di iscrizione, il funzionario Responsabile dovrà darne motivata informazione al legale rappresentante dell'associazione, al quale saranno assegnati 10 giorni dal ricevimento della nota per presentare osservazioni. Trascorso tale termine, anche sulla base di eventuali osservazioni pervenute, il funzionario deciderà sull'iscrizione o meno all'Albo dell'Associazione.

6. Le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato si impegnano, durante il periodo di iscrizione all'Albo, a comunicare tempestivamente eventuali variazioni circa la loro esistenza, operatività, struttura organizzativa e gestionale.

7. La cancellazione dall'Albo è disposta, anche d'ufficio, per il venir meno dei requisiti di iscrizione richiesti o per l'inosservanza, da parte dell'ente, di quanto previsto nel presente regolamento.

Art. 9 Criteri per la concessione di forme di vantaggio economico

1. I soggetti beneficiari che intendono ottenere un vantaggio economico devono presentare apposita domanda.

2. la domanda deve contenere:

a) i motivi della richiesta;

b) l'uso che si intende fare del beneficio richiesto, specificando i motivi che ne giustificano il suo godimento come forma di vantaggio economico;

c) per le persone giuridiche: l'elenco degli amministratori;

d) per le associazioni, gruppi, comitati ecc., gli scopi istitutivi.

3. La concessione del bene è disposta con deliberazione della Giunta Comunale.

4. La deliberazione deve evidenziare:

a) la sussistenza dei presupposti soggettivi e oggettivi fissati dal presente regolamento;

b) le motivazioni in ordine alla natura integrativa e sussidiaria dell'iniziativa rispetto alle finalità dell'Amministrazione comunale, nonché alla esclusione della natura di sponsorizzazione del vantaggio economico concesso;

c) il valore del vantaggio economico concesso. Nel caso di fruizione gratuita o a tariffa agevolata di beni e/o strutture in proprietà o disponibilità del Comune, il valore è determinato con riguardo alle tariffe ordinariamente praticate.

5. Nel caso di richiesta congiunta di vantaggio economico e contributo, si applicano le disposizioni previste dall'art. 6.

6. Per la concessione in uso di beni immobili si rinvia all'apposito regolamento.

Art. 10 – Concessione dell'uso di beni mobili

1. Il Comune di Ferla, nell'ambito delle proprie funzioni istituzionali, può concedere, a titolo gratuito, l'utilizzo di beni mobili per iniziative, attività o manifestazioni, anche non patrocinate dal

Comune di Ferla, purché non abbiano finalità di lucro e non siano in contrasto con gli obiettivi dell'Amministrazione Comunale, nei settori di intervento di cui all'art. 1 del presente regolamento.

2. I beni mobili di proprietà comunale, il cui utilizzo può essere concesso a norma del presente regolamento, vengono individuati con determinazione del Responsabile d Servizio che ne detiene la disponibilità.

3. Nella determinazione il Responsabile individua altresì, per ciascun bene, l'importo di deposito cauzionale da versarsi assieme all'istanza per la concessione dell'utilizzo del bene e le modalità di versamento del deposito stesso.

4. Le richieste di utilizzo dei beni mobili di proprietà comunale presentate su modulo apposito da predisporre da parte degli uffici, saranno soddisfatte in base alla data di presentazione della richiesta.

5. La durata massima del prestito è stabilita, di norma, in giorni 7, fatta eccezione per le manifestazioni di durata più lunga, per le quali dovrà essere specificata, nella richiesta, la diversa durata del prestito.

6. Il bene dato in prestito dovrà essere ritirato e riconsegnato con mezzi propri salvo diverse disposizioni da parte del Responsabile del Servizio competente.

7. Il bene dato in prestito dovrà essere restituito, in condizioni di integrità e pulizia, entro i 3 giorni successivi alla data di scadenza del prestito; in caso contrario si provvederà ad addebitare al soggetto richiedente le spese sostenute per il ripristino del bene avuto in concessione.

8. Il beneficiario solleva l'Ente da ogni responsabilità dovuta dall'utilizzo di beni mobili, locali, spazi, aree, strutture, impianti e attrezzi di proprietà comunale.

Art. 11 Verifica dell'utilizzo delle forme di sostegno e/o vantaggio economico e materiale informativo

1. L'Amministrazione verifica:

a) che l'attività svolta dal soggetto beneficiario del contributo o del vantaggio economico sia stata realizzata secondo quanto dallo stesso esplicitato nella propria istanza;

b) che le risorse assegnate siano state utilizzate interamente per la realizzazione dell'attività.

2. L'Amministrazione verifica, complessivamente e in relazione a singoli ambiti di attività, l'impatto sul contesto sociale delle attività realizzate dai soggetti di cui agli articoli precedenti con le risorse economiche da essa assegnate.

3. Gli enti pubblici e privati, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi annuali per l'espletamento delle loro attività sono tenuti a far

risultare, dagli atti attraverso i quali realizzano o manifestano esteriormente tale attività, che esse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Ferla.

4. Gli enti pubblici e privati, le aziende e società sportive, le associazioni, comitati, fondazioni ed altre istituzioni di carattere privato che ricevono contributi da parte del Comune per realizzare manifestazioni, iniziative e progetti sono tenuti a far risultare, dagli atti e mezzi con i quali effettuano pubblico annuncio e promozione delle iniziative suddette, che le stesse vengono realizzate con il sostegno del Comune di Ferla.

Art. 12 Rendicontazione dei contributi

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il sostegno economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, la seguente documentazione:

- a) relazione dettagliata dell'attività svolta o dell'iniziativa realizzata;
- b) rendiconto economico dell'attività svolta comprensivo delle voci di entrata, comprese le sponsorizzazioni e gli eventuali contributi concessi da soggetti terzi, nonché le voci di spesa documentabili e sostenute esclusivamente per la realizzazione dell'attività per la quale è concesso il contributo;
- c) documenti giustificativi delle spese sostenute;
- d) materiale di documentazione dell'attività, manifestazione o iniziativa cui si riferisce il sostegno del Comune.

2. La documentazione di cui al precedente comma è trasmessa al competente servizio che, effettuata la verifica di completezza e regolarità della stessa, provvede alla liquidazione del contributo.

Art. 13 Rendicontazione dei vantaggi economici

1. A conclusione delle iniziative per le quali si è chiesto il vantaggio economico, i soggetti beneficiari, per ottenere la liquidazione del contributo, devono presentare, la seguente documentazione:

- a) rendiconto economico finanziario dell'iniziativa con indicazione delle voci di entrata e di spesa, comprensivo dei contributi e sponsorizzazioni ricevuti da soggetti terzi;
- b) nel caso sia prevista la devoluzione degli utili in beneficenza, la documentazione dell'avvenuto versamento nei confronti dei soggetti destinatari.

2. Qualora tale documentazione non pervenga entro il termine stabilito, il soggetto beneficiario è escluso, per i successivi tre anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

CAPO III

CONCESSIONI DI PATROCINI

Art. 14 Definizione e Soggetto competente alla concessione di patrocini

1. Il patrocinio rappresenta una forma di riconoscimento morale mediante il quale il Comune di Ferla esprime la simbolica adesione e l'interesse del Comune per un'iniziativa ritenuta meritevole di apprezzamento e coerente con i principi di crescita della comunità per le sue finalità culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche, sociali e celebrative.
2. Il patrocinio è un riconoscimento che comporta l'obbligo di apporre lo stemma del comune di Ferla su tutte le comunicazioni relative all'iniziativa patrocinata. E' denominato "del Comune di Ferla" e la sua concessione è formalizzata con deliberazione della giunta comunale.
3. Concedendo il patrocinio, il Comune di Ferrera non si impegna finanziariamente e non mette a disposizione per l'iniziativa servizi di supporto, salvo quanto previsto dal successivo art. 16.

Art. 15 Vantaggi connessi alla concessione di patrocinio

1. Il Comune può assicurare il proprio sostegno, in casi di particolare rilevanza, per iniziative, attività o manifestazioni specifiche informate ai principi dello sviluppo economico, sociale e culturale della comunità locale, della valorizzazione del territorio e dello sviluppo ed incremento turistico, attraverso:
 - a) Concessione di patrocinio gratuito;
 - b) Concessione di patrocinio oneroso,
2. Per patrocinio gratuito si intende una forma simbolica di adesione o apprezzamento del Comune, con la possibilità per il beneficiario di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente, ma non determina alcuna assunzione di oneri finanziari a carico dell'Amministrazione Comunale. Dalla concessione del patrocinio non consegue l'assunzione, in via diretta o indiretta, di alcun ulteriore impegno da parte del Comune, né di natura tecnica od organizzativa, né di natura economica o finanziaria. E' altresì esclusa la possibilità che la concessione del patrocinio permetta la fruizione automatica di misura di

esenzione, riduzione o agevolazione delle tariffe dei servizi a domanda individuale e delle prestazioni nell'interesse di terzi.

3. Per patrocinio oneroso si intende la possibilità di fregiarsi dello stemma comunale dell'Ente e di:

a) Beneficiare di contributi economici;

b) Beneficiare di strumenti che l'Ente possiede, da indicarsi espressamente nell'istanza, quali:

concessione gratuita o a canone agevolato dei locali o impianti di proprietà del Comune; assunzione o concorso a carico del Comune delle spese per la stampa di manifesti o di altro materiale informativo prodotte dal richiedente; affissione delle locandine prodotte dal richiedente; contributo alle spese di spedizione del materiale pubblicitario realizzato dal richiedente; prestazioni economiche per attrezzature, transenne addobbi, ecc; conferimento di targhe, medaglie, libri, coppe e altri premi; uso gratuito di piazze, vie e spazi pubblici in genere nel rispetto delle norme vigenti in materia: collaborazione del personale comunale nell'attività di comunicazione e promozione dell'iniziativa attraverso i propri mezzi istituzionali (progettazione e/o realizzazione di manifesti, depliant, locandine, diramazione di comunicati stampa, pubblicazione sul sito web del Comune e/o nelle newsletter, ecc.)

4. La concessione di patrocinio è accordata esclusivamente per la manifestazione o iniziativa per la quale si è presentata istanza e non è estesa ad eventuali edizioni successive dell'attività.

Art. 16 Soggetti beneficiari dei patrocini e iniziative ammissibili

1. Sono soggetti potenziali beneficiari dei patrocini dell'Amministrazione Comunale:

a) enti locali singoli e associati e altri enti pubblici;

b) enti, associazioni, fondazioni e altre organizzazioni private a carattere culturale, scientifico, educativo, sportivo, economico e sociale, di interesse locale, che operano senza fine di lucro;

c) università e istituzioni culturali, scientifiche, educative, sportive, economiche e sociali;

d) altri soggetti di particolare rilevanza sociale che svolgano attività attinenti alle competenze del Comune di Ferla per iniziative che comunque non abbiano finalità di lucro.

2. La concessione di patrocinio riguarda, di regola, iniziative di interesse di tutta la comunità locale. Essa può riguardare anche iniziative settoriali nel rispetto delle norme del presente regolamento e dei criteri di cui al successivo articolo (ad es. iniziative rivolte a particolari fasce di popolazione).

Art. 17 Criteri per la concessione di patrocini

1. La concessione di patrocini è decisa dall'Amministrazione Comunale sulla base dei seguenti criteri:
 - a) coerenza dell'attività o dell'iniziativa con le finalità istituzionali dell'Amministrazione, valutata con riferimento agli ambiti generali di attività, alle linee di azione consolidate, ai programmi ed ai progetti;
 - b) rilevanza per la comunità locale, valutata sulla base di parametri dimensionali (numero di potenziali fruitori);
 - c) significatività dell'associazione tra l'immagine dell'Amministrazione e l'evento, valutata con riguardo alla varietà ed alle potenzialità di diffusione del messaggio degli strumenti comunicativi utilizzati.
2. Il patrocinio è concesso in relazione a singole iniziative o per gruppi di iniziative (ad es. rassegne) o per attività programmate.
3. Per le iniziative che si ripetono periodicamente, nell'arco di un anno, devono essere specificati il periodo e la durata.
4. Per le iniziative che si ripetono annualmente, la richiesta deve essere riformulata ogni anno.
5. Il patrocinio non può in ogni caso essere concesso in relazione ad attività generali.

Art. 18 - Procedura per la concessione di patrocini

1. I soggetti interessati ad ottenere per una propria iniziativa il patrocinio dell'Amministrazione Comunale presentano un'istanza con almeno 5 giorni di anticipo dalla data di inizio o di svolgimento dell'evento.
2. L'istanza è accompagnata da una relazione sintetica che esplicita i seguenti elementi:
 - a) natura, finalità e modalità di svolgimento dell'iniziativa;
 - b) altri soggetti pubblici e privati coinvolti nell'organizzazione dell'iniziativa;
 - c) impatto potenziale dell'iniziativa sulla comunità locale ed in altri contesti;
 - d) principali strumenti comunicativi utilizzati per la pubblicizzazione dell'iniziativa.
3. L'istanza deve essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente che si assume la piena responsabilità delle affermazioni e delle notizie contenute nella stessa e nella relazione allegata.
4. L'Amministrazione, formalizza con specifico provvedimento, prima della data di inizio o di svolgimento dell'evento, la propria determinazione, positiva, in merito alla concessione del patrocinio.
5. Il provvedimento di concessione del patrocinio può stabilire anche condizioni specifiche per l'utilizzo dello stemma del comune in relazione all'iniziativa patrocinata.
6. Il patrocinio concesso è riferito alla singola iniziativa, non si estende ad altre iniziative analoghe o affini e non può essere accordato in via permanente.

Art. 19 Utilizzo dello stemma del Comune in relazione al patrocinio

1. Il soggetto patrocinato utilizza lo stemma del Comune, nel pieno rispetto della forma e delle caratteristiche grafiche dello stesso, negli strumenti comunicativi dell'iniziativa per cui è stato ottenuto il patrocinio al fine di dare la massima evidenza al sostegno dell'Amministrazione.
2. Il ruolo dell'Amministrazione è precisato negli strumenti comunicativi inerenti l'iniziativa patrocinata con formule specifiche che ne attestano la semplice adesione all'evento.

Art. 20 - Patrocinio associato a forme di sostegno e/o vantaggio economico

1. Qualora la domanda di concessione di patrocinio sia associata ad un'istanza per l'erogazione di forme di sostegno e/o vantaggio economico, si applicano le disposizioni dettate negli articoli precedenti presente regolamento.

Art. 21- Rendicontazione del patrocinio concesso

1. In caso di patrocinio per iniziative aventi scopo di lucro, entro 30 giorni dalla conclusione dell'iniziativa:
 - a) documentazione attestante l'avvenuta devoluzione delle somme in beneficenza.
 - b) relazione dimostrativa dei risultati e dei benefici conseguiti dalla comunità locale nel caso di cui all'art. 18, ove richiesta.
2. Qualora la documentazione non pervenga nel termine indicato, il soggetto beneficiario è escluso, per un periodo di tre anni, dalla concessione di qualsiasi forma di beneficio disciplinata dal presente regolamento.

CAPO IV

PUBBLICITÀ, TRASPARENZA E INFORMAZIONE

Art. 22 Adempimenti in materia di pubblicità, trasparenza e Informazione

1. Il responsabile del servizio è competente per l'applicazione degli obblighi previsti in materia di pubblicità, trasparenza e informazione, previsti dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

Art. 23 - Albo dei beneficiari

1. L'albo dei beneficiari previsto dal d.p.r. 7 aprile 2000, n. 118 è reso pubblico nell'apposita sezione del sito internet istituzionale dell'ente.
2. L'albo è aggiornato con cadenza annuale a cura del responsabile del servizio.
3. Nella medesima sezione, alle condizioni e secondo le modalità previste dagli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013, sono pubblicati gli atti e le informazioni relativi alla concessione di sostegni e/o vantaggi economici.
4. Le informazioni di cui al presente articolo sono rese disponibili nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali. È comunque esclusa la pubblicazione dei dati identificativi di persone fisiche destinatarie di sostegni e/o vantaggi economici, qualora da tali dati siano ricavabili informazioni sullo stato di salute o sulla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.

Art. 24 Disposizioni finali

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente.
2. Il presente regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della deliberazione approvativa decorsi i 15 giorni dalla pubblicazione.
3. L'amministrazione comunale dispone le iniziative più idonee ad assicurare la più ampia conoscenza del presente regolamento da parte degli organismi di partecipazione di cui all'art. 8 del d.lgs. 267/2000, degli enti ed istituzioni pubblici e privati e di tutta la cittadinanza.